



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

PROPOSTA

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Doveri di affiliazione

Art. 4 - Attività incompatibili con i ruoli di professore e ricercatore

CAPO II – DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E I RICERCATORI A TEMPO PIENO

Art. 5 - Attività incompatibili

Art. 6 - Attività compatibili e liberamente esercitabili

Art. 7 - Attività compatibili soggette ad autorizzazione

CAPO III – DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E I RICERCATORI A TEMPO DEFINITO

Art. 8 – Attività consentite

CAPO IV – PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 9 - Criteri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 10 - Obbligo di comunicazione dei compensi a carico della finanza pubblica

CAPO V – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 11 - Controlli e sanzioni

CAPO VI – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Obblighi di Ateneo di comunicazione e pubblicazione

Art. 13 - Norme finali ed entrata in vigore

* * *

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto delle disposizioni in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del Codice etico di Ateneo.
2. Il presente Regolamento disciplina le attività compatibili ed incompatibili dei professori e dei ricercatori, anche a tempo determinato, i criteri per lo svolgimento di incarichi retribuiti e gratuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti da soggetti pubblici o privati, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni preventive allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
3. Le attività compatibili di cui al presente Regolamento devono essere svolte dai professori e ricercatori in quanto esperti del proprio campo disciplinare purché non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto, anche potenziale, con l'interesse dell'Università e a condizione che l'attività extraistituzionale non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate ai professori e ricercatori dall'Ateneo stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in materia di aspettativa ed inosservanza del regime di incompatibilità.
5. Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, resta ferma la disciplina delle incompatibilità per tutti i dipendenti pubblici dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", nel testo vigente.
6. Non rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le attività riconducibili a progetti o collaborazioni di carattere istituzionale dell'Ateneo né le attività svolte in conto terzi, a cui si applica il relativo Regolamento di Ateneo. Non rientrano, altresì, gli incarichi compresi nei compiti di didattica, di ricerca e di terza missione e nei doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il personale non si può sottrarre senza adeguata giustificazione, gli incarichi conferiti dall'Ateneo e gli incarichi per i quali il conferimento avviene su designazione dell'Università.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a. attività di consulenza: la prestazione, resa in forma individuale o societaria, d'opera intellettuale, strettamente personale, resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al committente, su una questione o un problema determinato che, di norma, si conclude con il rilascio di un parere scritto od orale, di una relazione, di uno studio;
 - b. attività libero-professionali: le attività, rese in forma individuale o societaria, non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, prestate a favore di terzi che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere dell'abitudinalità, sistematicità e continuità;

- c. collaborazione scientifica: l'attività di cooperazione e collaborazione prestata in qualità di esperto della materia, nell'ambito di comitati scientifici o programmi di cooperazione scientifica;
- d. funzioni didattiche: assunzione della titolarità di incarichi per attività didattiche presso altre Università, enti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri;
- e. funzioni di ricerca: l'assunzione, per conto e presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro, di compiti nell'ambito della ricerca, di incarichi di associazione alle attività scientifico tecniche, nonché di compiti in qualità di responsabile, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca;
- f. docenza occasionale: svolgimento di lezioni, seminari (inclusa la loro progettazione), di carattere occasionale, non configurabili come titolarità di insegnamenti nell'ambito di corsi o di moduli didattici, conferiti da soggetti privati e pubblici diversi dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
- g. attività di referaggio: la selezione degli articoli o dei progetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta eseguita da specialisti del settore, per verificarne l'idoneità alla pubblicazione scientifica su riviste specializzate o, nel caso di progetti, al finanziamento o all'approvazione degli stessi;
- h. attività di valutazione: il complesso di azioni, o l'esito di queste, finalizzate all'espressione di un giudizio, più o meno articolato, sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell'ambito dei progetti di ricerca/sviluppo o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione;
- i. conflitto di interessi: si verifica laddove una serie di circostanze determina il rischio, reale o potenziale, che un'azione o un pregiudizio professionale riguardante un interesse primario dell'Università sia inopportunamente influenzato da un interesse secondario di natura privata;
- j. attività connotata da caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità: attività svolta in maniera assidua, ripetitiva, continuativa, costante nel tempo in

maniera tale da interferire sull'attività ordinaria e caratterizzata da regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti.

Art. 3 – Doveri di affiliazione

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad indicare l'affiliazione all'Ateneo nelle pubblicazioni scientifiche, nelle relazioni a conferenze, workshop, progetti e programmi di ricerca svolti a qualunque titolo.
2. L'indicazione dell'affiliazione all'Ateneo è, comunque, obbligatoria nell'esercizio di qualsiasi attività svolta in relazione al ruolo universitario ricoperto.

Art. 4 - Attività incompatibili con i ruoli di professore e ricercatore

1. I professori e ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, non possono svolgere:
 - a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/1999, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nonché società cooperative, ai sensi degli articoli 60 e 61 del D.P.R. n. 3/1957;
 - b) l'assunzione di impieghi, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del D.P.R. n. 382/1980 e dall'articolo 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
 - c) l'assunzione di cariche o la partecipazione, in qualità di socio, a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice), con l'esclusione dei casi in cui la responsabilità di socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società stessa come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice (S.a.s.) e di socio con limitazione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2267 del Codice civile nella società semplice (s.s.);
 - d) l'assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione, di amministratore unico, di direttore generale o di amministratore delegato, nonché di ogni altro incarico di natura gestionale in società di capitali aventi fini di lucro (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata unipersonale). È fatta salva la possibilità, nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di rivestire il ruolo

- di amministratore o di presidente di società o di altri enti con scopo di lucro, purché in assenza di poteri gestori;
- e) l'esercizio di attività artigianale e agricola di tipo imprenditoriale. È consentita la partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti modesto, non abituale e non continuativo;
- f) l'attività di amministratore di condomini esercitata in modo continuativo, a scopo di lucro, e che non riguardi l'immobile ove è ubicata la propria abitazione principale;
- g) le attività e gli incarichi, inclusi quelli liberamente esercitabili, che possano arrecare pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali o al prestigio e all'immagine dell'Università, anche in relazione al rischio di utilizzo o di diffusione illecita di informazioni di cui il personale è a conoscenza per ragioni d'ufficio e in ogni altro caso di conflitto di interesse tra attività istituzionale e attività esterna ai propri doveri d'ufficio;
- h) le attività che presuppongono l'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Ateneo e di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali dell'Università, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato nell'ambito delle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo, ovvero che diano luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo;
- i) l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie in cui l'Ateneo sia controparte o controinteressato a qualsiasi titolo, nonché di incarichi in qualità di consulente tecnico di parte in contenziosi avverso l'Ateneo.
2. Qualora lo svolgimento di un'attività diventi incompatibile solo successivamente, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Università e contestualmente a cessarne lo svolgimento.

CAPO II – DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E I RICERCATORI A TEMPO PIENO

Art. 5 - Attività incompatibili

1. I professori e ricercatori a tempo pieno non possono svolgere attività libero professionali a favore di terzi che presuppongono l’iscrizione ad albi professionali o attività lavorative a qualunque titolo che abbiano il carattere dell’abitudinalità, sistematicità e continuità.

Art. 6 - Attività compatibili e liberamente esercitabili

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del presente Regolamento, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, senza necessità di autorizzazione e di comunicazione preventiva, anche con retribuzione, e nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 11 e 12 del presente Regolamento, le seguenti attività:

- a. valutazione e referaggio;
- b. partecipazione in qualità di relatore a conferenze, convegni e seminari;
- c. comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali quali la collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili.

2. Al fine di consentire all’Università il monitoraggio delle attività extraistituzionali svolte dal personale docente, con specifico riguardo ai profili del rispetto della necessaria occasionalità dello svolgimento delle attività e della prevenzione di possibili conflitti di interesse, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, oltre alle attività di cui al comma 1, è possibile svolgere, previa comunicazione preventiva, anche con retribuzione, senza necessità di autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 11 e 12 del presente Regolamento, le seguenti attività:

- a) lezioni universitarie e docenza, anche conferita da soggetti privati, di carattere occasionale, non configurabili come titolarità di attività didattiche nell’ambito di corsi;
- b) collaborazione scientifica e di consulenza non costituente esercizio di attività libero professionale, resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso

della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare. Rientra in tale categoria la collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici o “advisory boards”, la consulenza per la formulazione di pareri tecnici o scientifici, di pareri su attività progettuali, la predisposizione di studi di fattibilità o di sistemi di valutazione;

- c) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale (comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara etc.);
- d) perizie e consulenze tecniche d'ufficio richieste o conferite dall'Autorità Giudiziaria ovvero funzioni di commissario ad acta nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- e) partecipazione a commissioni di concorso richiesta dalla normativa vigente;
- f) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- g) incarichi per lo svolgimento dei quali il professore o ricercatore è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo;
- h) incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- i) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita;
- j) incarichi di carattere artistico o sportivo, purché non svolti a titolo professionale, e incarichi presso enti e associazioni senza scopo di lucro;
- k) visiting professor/fellow presso istituzioni universitarie estere ed enti di ricerca stranieri;
- l) partecipazione a commissioni di valutazione per il conseguimento del titolo di Dottorato presso altre sedi.

3. Le attività di cui al comma 1 non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali e non devono limitare o compromettere l'impegno nelle attività istituzionali dell'Ateneo.

Art. 7 - Attività compatibili soggette ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento, i professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere incarichi extra-istituzionali che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'Università.
2. Sono consentiti, previa autorizzazione del Rettore e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, nonché dei limiti complessivi di trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento, i seguenti incarichi conferiti da soggetti esterni per lo svolgimento di:
 - a. funzioni didattiche, sia a titolo gratuito sia a titolo retribuito, nel limite di 72 ore per anno accademico, configurabili come assunzione di titolarità di attività didattiche nell'ambito di corsi presso Università o enti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri. Le funzioni didattiche possono essere autorizzate, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza, ai docenti previo assolvimento dei compiti istituzionali, del carico didattico affidato e con almeno un prodotto di ricerca valido ai fini del più recente processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) pubblicato negli ultimi tre anni;
 - b. funzioni di ricerca mediante lo svolgimento per conto di enti pubblici e privati di attività in qualità di responsabile, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca;
 - c. compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società "in house", purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e a condizione, in ogni caso, che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate;

- d. incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa;
- e. partecipazione a commissioni di concorso per le quali la stessa partecipazione non sia prevista dalla normativa vigente;
- f. incarichi di arbitro o di componente di collegi arbitrali;
- g. partecipazione all'amministrazione o a collegi sindacali;
- h. perizie e consulenze tecniche in giudizi su richiesta di parte;
- i. attività di mediatore di cui al D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali, per singoli ed occasionali incarichi che non presentino profili di conflitto di interesse rispetto all'attività istituzionale;
- j. incarichi di componente di organi di controllo, di organismi ispettivi e di vigilanza e di valutazione presso enti pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 105/2016 e di Presidio della Qualità di Università;
- k. partecipazione, senza funzioni gestionali proprie e deleghe operative, a consigli di amministrazione di società di capitali;
- l. incarico di amministratore indipendente, ai sensi dell'articolo 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari;
- m. incarichi in enti, società, associazioni, consorzi e fondazioni senza fini di lucro o controllate o partecipate dall'Università ove la nomina sia stata proposta da soggetto diverso dall'Università stessa;

- n. incarichi di collaudo svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e partecipazione a commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del D. lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
 - o. incarichi di interprete e traduttore, che esulino dalle attività di ricerca e di studio, a meno che non rientrino nelle attività pubblicistiche proprie del docente universitario;
 - p. partecipazione a Collegi di Dottorato presso altre Università;
 - q. sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento previsto da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
 - r. ogni altro incarico retribuito, purché compatibile con il ruolo universitario.
3. Per le attività di cui al comma 2, lettera a), l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei seguenti criteri e delle seguenti soglie:
- a. per i professori di I e II fascia e i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato: massimo 72 ore di didattica frontale per anno accademico;
 - b. per i ricercatori a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge n. 79/2022: massimo 45 ore di didattica frontale per anno accademico;
 - c. per i ricercatori a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge n. 79/2022: massimo 30 ore di didattica frontale per anno accademico;
 - d. per i ricercatori a tempo determinato (RTT) ex articolo 24 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente: massimo 45 ore di didattica frontale per anno accademico.
4. In caso di reiterazione di funzioni didattiche svolte presso lo stesso ente per più di tre anni consecutivi, ai fini dell'eventuale autorizzazione, il Rettore acquisisce parere positivo del Senato accademico, anche ai fini delle valutazioni in ordine all'opportunità di stipulare una convenzione con altro Ateneo.

5. Il rilascio dell'autorizzazione ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato è subordinato al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge n. 240 del 2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l'autorizzazione può essere concessa ove risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell'interessato.

CAPO III – DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E I RICERCATORI A TEMPO DEFINITO

Art. 8 – Attività consentite

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del presente Regolamento, i professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività di consulenza, attività libero-professionali e di lavoro autonomo sia organizzate in forma individuale sia organizzate in forma societaria, anche in modo continuativo, purché non determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse o di concorrenzialità con l'Ateneo.
2. Qualora, durante lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l'Ateneo, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore.
3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono, altresì, svolgere le attività di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, del presente Regolamento, previa comunicazione preventiva.
4. Possono svolgere attività didattica, sia gratuita sia retribuita, configurabile come assunzione di titolarità di attività didattiche presso Università o enti di formazione pubblici o privati italiani, previa comunicazione al Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza.
5. Possono, altresì, svolgere attività didattiche e di ricerca anche di tipo continuativo presso Università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore sentito il Dipartimento di afferenza, purché non comportino l'assunzione di incarichi

direttivi e/o gestionali, fatti salvi quelli collegati esclusivamente all'attività di ricerca nel rispetto dei doveri di affiliazione previsti dall’articolo 3 del presente Regolamento.

CAPO IV – PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 9 - Criteri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a. se l'espletamento dell'incarico possa ingenerare, anche in via potenziale, situazioni di conflittualità con gli interessi facenti capo all'Università;
 - b. la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con il regime di impegno prescelto;
 - c. la non prevalenza dell'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione rispetto all'adempimento complessivo dei doveri previsti dal ruolo universitario;
 - d. la corrispondenza e la specificità dell'incarico con la professionalità posseduta dal richiedente in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;
 - e. l'assolvimento dell'attività oltre gli impegni istituzionali, al di fuori dei locali universitari e senza l'utilizzo di apparecchiature, strumenti e mezzi dell'Ateneo;
 - f. l'opportunità di arricchimento professionale per il richiedente utile anche a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria;
 - g. la conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere formulata utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ateneo e deve, in ogni caso, contenere:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
 - b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;

- c) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, delle modalità di svolgimento delle attività con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e delle ore complessive previste;
 - d) l'indicazione dell'eventuale importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
 - e) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferisce con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che non determina situazioni di conflitto di interessi o concorrenzialità con l'Ateneo e che non è riconducibile ad attività libero-professionale;
 - f) la dichiarazione dell'interessato relativa al possesso o meno di partita IVA.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata dall'interessato al Rettore, dopo avere acquisito il parere favorevole del Direttore di Dipartimento.
 4. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore, si esprime il Presidente del Consiglio dell'Università.
 5. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di Dipartimento si esprime il Rettore.
 6. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sul regolare assolvimento delle attività istituzionali e segnalano tempestivamente al Rettore qualsiasi violazione derivante da una prevalente attività extraistituzionale.
 7. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione da parte del Rettore interverrà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
 8. L'autorizzazione costituisce il presupposto per il valido conferimento dell'incarico da parte del committente nonché per l'accettazione e lo svolgimento da parte del docente. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività connessa all'incarico. Nessuna autorizzazione, pertanto, può essere accordata per incarichi già assolti o in corso di assolvimento.
 9. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, l'interessato può presentare istanza di riesame al

Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sull'istanza di riesame, il Rettore decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.

Art. 10 - Obbligo di comunicazione dei compensi a carico della finanza pubblica

1. La retribuzione complessiva del personale, tenuto conto di tutti gli eventuali incarichi extraistituzionali svolti in un anno solare, siano essi soggetti ad autorizzazione o liberamente esercitabili, a carico della finanza pubblica, non può superare il limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della Corte di Cassazione, previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato mediante richiesta di presentazione da parte dei professori e ricercatori, entro il 30 novembre di ciascun anno, di una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi a carico della finanza pubblica e dei relativi importi, ai sensi dell'articolo 3, del D.P.C.M. 23 marzo 2012.

CAPO V – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 11 - Controlli e sanzioni

1. In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto in assenza di autorizzazione preventiva per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante, qualora il compenso non sia stato ancora liquidato, o del dipendente, qualora il pagamento sia già avvenuto, nel budget universitario ad incremento del Fondo di Ateneo per la premialità.
2. L'omissione del versamento del compenso da parte del soggetto indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale ai sensi dell'articolo 53, comma 7 bis del D. Lgs. n. 165/2001.
3. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze, avvalendosi della

Guardia di Finanza, per le finalità di cui all’articolo 53, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 165/2001.

4. In caso di inosservanza del regime di incompatibilità si applica la normativa vigente in materia volta a far cessare la situazione di incompatibilità, fatta salva comunque l’attivazione di eventuale azione disciplinare.

CAPO VI – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12- Obblighi di Ateneo di comunicazione e pubblicazione

1. L’Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 53, comma 12, del D. Lgs. n. 165/2001, degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.
2. L’Università provvede alla pubblicazione, nella sezione denominata Amministrazione trasparente, del sito istituzionale, dell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l’indicazione della durata e del compenso, ai sensi della normativa di riferimento.

Art. 13 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regolamentari di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione all’Albo di Ateneo e si applica alle richieste di autorizzazione presentate successivamente alla predetta data. Le autorizzazioni concesse in precedenza conservano validità nei limiti del rispettivo provvedimento autorizzatorio.